



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – cd. patteggiamento - applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento – sanzione concordata tra incolpato e Procura – risoluzione dell'accordo – deferimento della società – determinazione della sanzione – sanzione individuata in sede di patteggiamento – non vincola il giudice

Descrizione

Nel giudizio disciplinare conseguente alla risoluzione di un accordo pregiudiziale ex art. 126 CGS, il giudice può sindacare la congruità della sanzione base (sulla quale fu calcolata la pena patteggiata) e non è vincolato alle risultanze acquisite in sede precontenziosa. Ciò sulla base del principio dell'autonomia delle valutazioni del collegio rispetto a quanto concordato tra Procura e incolpato/deferito nell'ambito degli accordi pregiudiziali. In ipotesi, se pure le parti avessero concordato per l'applicazione di una certa sanzione, qualora l'accordo non venisse confermato, il Collegio potrebbe anche attribuire la stessa sanzione o una minore rispetto a quella concordata, la cui natura premiale è un assunto delle parti, che può non essere condiviso dal medesimo Collegio chiamato poi a giudicare sulla vicenda (CFA, Sez. I, n. 3/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 50/2023-2024). L'accordo intervenuto nella fase precontenziosa, ancorché ritenuto congruo dalle Autorità che intervengono in fase di controllo, non vincola il Giudice ove la vicenda sfoci poi in un giudizio contenzioso: e ciò in quanto l'ordinamento sportivo e quello federale sono chiari nel demandare agli organi giudicanti la ineludibile competenza a verificare la corretta applicabilità delle relative sanzioni disciplinari (CFA, Sez. I, n. 50/2023-2024).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 127/CFA/2023-2024/B

Presidente

Torsello

Relatore

Varrone

Riferimenti normativi

art. 126 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0127 CFA del 30 maggio 2024 (Procura federale interregionale/A.C.D. Anitrella)